



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 ottobre 2008 (10.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0169 (AVC)**

**13732/08
ADD 2**

**ACP 165
WTO 183
COAFR 304
RELEX 709**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° ottobre 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

– Allegato 2

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 522 definitivo - volume 3.

All.: COM(2008) 522 definitivo - volume 3



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.9.2008
COM(2008) 522 definitivo

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO 1

**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI
ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Requisiti generali
3. Cumulo nella Comunità
4. Cumulo negli Stati dell'EAC
5. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
6. Prodotti interamente ottenuti
7. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
8. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
9. Unità da prendere in considerazione
10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
11. Assortimenti
12. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

13. Principio di territorialità
14. Trasporto diretto
15. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

16. Requisiti generali
17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
22. Esportatore autorizzato
23. Validità della prova dell'origine
24. Regime di transito
25. Presentazione della prova dell'origine
26. Importazione con spedizioni scaglionate
27. Esonero dalla prova dell'origine
28. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
29. Documenti giustificativi
30. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
31. Discordanze ed errori formali
32. Importi espressi in euro

TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

Articoli

33. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
34. Notifica delle autorità doganali
35. Assistenza reciproca
36. Verifica della prova dell'origine
37. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
38. Risoluzione delle controversie
39. Sanzioni
40. Zone franche
41. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

42. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

43. Revisione e applicazione delle norme di origine
45. Allegati
45. Attuazione del protocollo

INDICE

ALLEGATI

ALLEGATO I del protocollo 1: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II del protocollo 1: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II *bis* del protocollo 1: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

ALLEGATO III del protocollo 1: Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV del protocollo 1: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A del protocollo 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B del protocollo 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI del protocollo 1: Scheda d'informazione

ALLEGATO VII del protocollo 1: Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII del protocollo 1: Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO IX del protocollo 1: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO X del protocollo 1: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5

ALLEGATO XI del protocollo 1: Altri Stati ACP

ALLEGATO XII del protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

ALLEGATO XIII del protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica dal 31 dicembre 2009

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati partner dell'EAC nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati partner dell'EAC;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati partner dell'EAC;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX;
- o) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati partner dell'EAC.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'accordo di partenariato economico EAC-UE (di seguito denominato "l'accordo") i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.
2. Ai fini dell'accordo si considerano prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato partner dell'EAC a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato partner dell'EAC in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari degli Stati partner dell'EAC, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati partner dell'EAC, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o dei più paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
 - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
 - c) la Comunità fornisca agli Stati partner dell'EAC, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati partner dell'EAC pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.
7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

Cumulo negli Stati partner dell'EAC

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato partner dell'EAC i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati partner dell'EAC purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato partner dell'EAC ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato partner dell'EAC non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato partner dell'EAC soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato partner dell'EAC.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato partner dell'EAC conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati partner dell'EAC, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato partner dell'EAC se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato partner dell'EAC. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato partner dell'EAC solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato partner dell'EAC non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato partner dell'EAC soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
 - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
 - c) gli Stati partner dell'EAC forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati partner dell'EAC

pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all'allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato partner dell'EAC o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

Su richiesta degli Stati partner dell'EAC e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compresa nell'elenco dell'allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

- a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato partner dell'EAC consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 8;
- b) gli Stati partner dell'EAC, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo sulle procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma.

Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all'allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato partner dell'EAC o nella Comunità:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato partner dell'EAC, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci fabbricate sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato partner dell'EAC;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato partner dell'EAC;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato partner dell'EAC;

oppure

 - ii) appartengono a società
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato partner dell'EAC e
 - sono per almeno il 50% di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato partner dell'EAC.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato partner dell'EAC, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato partner dell'EAC siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona

economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato partner dell'EAC di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati partner dell'EAC. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato i cui cittadini, o una società del quale, risultano proprietari della nave o della nave officina a norma del terzo trattino del paragrafo 2. Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all'allegato II *bis*, possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II *bis*, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
 - p) la macellazione di animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati partner dell'EAC.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;

- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5 le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati partner dell'EAC o nella Comunità.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5 le merci originarie esportate da uno Stato partner dell'EAC o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
 - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato, durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente da uno Stato partner dell'EAC alla Comunità o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati a mezzo di condutture attraverso territori diversi da quelli degli Stati partner dell'EAC o della Comunità.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito, oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;

- ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato partner dell'EAC beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato partner dell'EAC o dalla Comunità nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato partner dell'EAC o nella Comunità;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1. I prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato partner dell'EAC beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 27, delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati partner dell'EAC sia alla Comunità.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato partner dell'EAC se i prodotti in questione possono essere considerati

prodotti originari della Comunità, di uno Stato partner dell'EAC o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure
 - b) vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato partner dell'EAC o nella Comunità, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati partner dell'EAC o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Regime di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d'origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:

- la dicitura "transito",
- il nome del paese di transito,
- il timbro ufficiale, il cui modello è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell'articolo 34,
- la data di apposizione di tali indicazioni.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato partner dell'EAC, dalla Comunità, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato partner dell'EAC, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

7. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 29

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato partner dell'EAC, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.

Articolo 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 7.

4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 32

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati partner dell'EAC, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato speciale per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati partner dell'EAC. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale per la cooperazione doganale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di uno Stato partner dell'EAC o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3, 4 e 5;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 34.

Articolo 34

Notifica delle autorità doganali

1. Gli Stati partner dell'EAC e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.
2. Gli Stati partner dell'EAC e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 35

Assistenza reciproca

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati partner dell'EAC e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati partner dell'EAC, nella Comunità e negli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 36

Verifica della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC, della Comunità o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei

prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a detti controlli.

Articolo 37

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o la compilazione di una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 38

Risoluzione delle controversie

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 36 e 37 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di

effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 39

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 40

Zone franche

1. Gli Stati partner dell'EAC e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 41

Deroghe

1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati partner dell'EAC.

Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati partner dell'EAC debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria comunitaria affermata.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo

figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- descrizione del prodotto finito,
- natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo,
- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati partner dell'EAC o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati,
- processi di produzione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunità,
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,
- altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in questione;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato partner dell'EAC, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
- c) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.

4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato partner dell'EAC meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

- a) dell'incidenza economica e sociale delle decisioni da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;

b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato partner dell'EAC interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno sviluppati vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati partner dell'EAC intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1 a 6 la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato partner dell'EAC interessato è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative ai filetti di tonno entro i limiti di un contingente annuo di 2 000 t.

Tenendo conto del suddetto contingente tariffario, gli Stati partner dell'EAC presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

9. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato partner dell'EAC in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accettata.

10.

a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b) La decisione di deroga può essere prorogata senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato partner dell'EAC in questione dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento significativo degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. In seguito a detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI CEUTA E MELILLA

Articolo 42

Condizioni particolari

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato partner dell'EAC, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato partner dell'EAC se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. A norma degli articoli 12 e 47 dell'accordo, il Consiglio dell'accordo di partenariato economico procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati partner dell'EAC o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

2. In conformità dell'articolo 48 dell'accordo di partenariato economico, il comitato speciale per la cooperazione doganale prende, tra l'altro:
 - a) decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all'articolo 5;

- b) decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 41.

Articolo 44

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 45

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati partner dell'EAC prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1
Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usate in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato partner dell'EAC.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il

valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta
- lana
- peli grossolani di animali
- peli fini di animali
- crine
- cotone
- carta e materiali per la produzione della carta
- lino

- canapa
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- filamenti sintetici
- filamenti artificiali
- filamenti conduttori elettrici
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco
- fibre artificiali in fiocco di viscosa
- altre fibre artificiali in fiocco
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali

chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto²;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

¹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

² Cfr. la nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
 - m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti
i materiali non originari affinché il prodotto trasformato
possa ottenere il carattere di prodotto originario**

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 05	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati;		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
	- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate	
	- farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2520	Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ³	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁵	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁶	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁷	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁸	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁶ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁷ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁸ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁰	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

¹⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per lo stesso utilizzo, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri:		
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - ottenuti a partire da amikacina della voce 2941 - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3205, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
------	---	--	---

¹²

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ¹³ diverso di questa stessa voce. I materiali dello stesso gruppo possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

¹³

Per "gruppo" si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.

ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁴

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823;	
		- i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3702, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. I materiali di dette voci possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3801	- grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- i seguenti prodotti della presente voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali Scambiatori di ioni Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		
	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Oli di flemma e olio di Dippel Miscele di sali aventi differenti anioni Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁵	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁶	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3907	- copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁷	

¹⁵ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁶ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

	-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto¹⁸	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
--	--	--	---

¹⁸

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	-- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3920	- Fogli o pellicole ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ²⁰	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
da 3922 a 3926	Lavori di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

¹⁹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁰ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene o semipiene	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini con il vello	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4421	Match splints; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati ²²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²³ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ²⁴	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ²⁵ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
²⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ²⁶	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
-------------------	-------------------	--	---

²⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ²⁷ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ²⁸	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
²⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ²⁹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
-------------------	---	--	--

²⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ³⁰	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

³⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
³¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ³²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	---	--

³²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, esclusi:	Fabbricazione a partire da ³³ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- di feltri ad ago	Fabbricazione a partire da ³⁴ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³⁵ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, oppure - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	

³³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione a partire da ³⁶ : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ³⁷ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ³⁸ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

³⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
³⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
³⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- di feltri ad ago	Fabbricazione a partire da ³⁹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
--	--------------------	--	--

³⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁴¹ Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁴²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁴⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁴³	

⁴³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati⁴⁴ Fabbricazione a partire da filati⁴⁵	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁶	

⁴⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁷	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{48 49}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁰

⁴⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione a partire da filati ^{51 52}	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁵³	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁴
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁵	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁶

⁵¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, di stoffe non tessute	Fabbricazione a partire da ⁵⁷ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri:		
	-- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{58 59}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁹ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	-- altri	Fabbricazione a partire da filati ^{60 61}	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁶²	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

⁶⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶¹ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁶² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole interne o ad altre parti della suola di cui alla voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁶³	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁶⁴	

⁶³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁶⁵	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁶⁵

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati non colorati, anche tagliati, o - lana di vetro	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207.	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti della voce 7218.	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218	
ex 7224	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 7616	Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	---	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio:		
	- piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
--	---------	--	--

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8504	Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

	- altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	- altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)

9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
	- altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)

9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

	- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune, in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
		- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)

9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO 1
Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni
a cui devono essere sottoposti i materiali non originari
affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 21 del protocollo.

3. Gli Stati partner dell'EAC e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati; - diversi da mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
---------	---------------------------	---

da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una sottovoce diversa da quella del prodotto.
	- diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi, oli e loro frazioni di oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti non più del 40%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti non più del 5%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
---------	---------------------------	---

1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.
	- contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili; - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse farine, semole e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806; - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
---------	---------------------------	---

ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51 - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009 - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1
Modulo del certificato di circolazione

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, occorre che ciascun certificato rechi un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 n. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	

8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>

11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'importazione⁽²⁾ Modulo: n. Ufficio doganale:..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Data..... (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data. (Firma)
---	-------------------	---

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di articoli o inserire la dicitura "alla rinfusa".

(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. Risultato del controllo
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
..... (Luogo e data)	 (Luogo e data)
Timbro	Timbro
..... (Firma)	 (Firma)
	 (*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il

certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione va tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 n. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e		
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ ecc.)	10.Fatture (indicazione facoltativa)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di articoli o inserire la dicitura "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare ogni controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

(1) Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησηακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliel fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

..... (3)

(Luogo e data)

..... (4)

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione va inoltre indicato in modo leggibile)

NOTE

- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 42 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati partner dell'EAC e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

⁽¹⁾ - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte"

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

⁽²⁾ Comunità, Stato membro, Stato partner dell'EAC, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato partner dell'EAC, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

⁽³⁾ Luogo e data.

⁽⁴⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁵⁾ Firma.

ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾ sono state prodotte in⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato partner dell'EAC, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

.....

.....

.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

⁽¹⁾ - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte"

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

⁽²⁾ Comunità, Stato membro, Stato partner dell'EAC, PTOM o altro Stato ACP.

⁽³⁾ La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

⁽⁴⁾ Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

⁽⁵⁾ Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

⁽⁶⁾ Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato partner dell'EAC] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:", con una descrizione delle trasformazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(⁷) Luogo e data.

(⁸) Nome e funzione nella società.

(⁹) Firma.

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1
Scheda d'informazione

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato di 210×297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m^2 .
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1.	Fornitore(,)		SCHEDA D'INFORMAZIONE	
			per ottenere il rilascio di un	
			CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE	
			per gli scambi preferenziali tra	
2.	Destinatario ⁽¹⁾		COMUNITÀ EUROPEA e UNO STATO PARTNER DELL'EAC	
3.	Trasformatore ⁽¹⁾		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni	
6.	Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾		5. Per uso ufficiale	
7.	Documento d'importazione ⁽²⁾			
	Modulo	n.		
Serie				
	Data			

		MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO		
Marche, numeri, quantità e tipo di colli		9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽¹⁾	
			11. Valore ⁽⁴⁾	
		MERCI IMPORTATE UTILIZZATE		
12. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)		13. Paese d'origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ^{(2) (5)}
16.	Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17.	Osservazioni			

18. VISTO DELLA DOGANA					19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE				
	Dichiarazione certificata conforme:					Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate			
						in questa scheda sono esatte.			
	Documento								
	Modulon.....				-----				
	Ufficio doganale					(Luogo) (Data)			
	Data:								
	Timbro ufficiale								
	-----					-----			
	(Firma)					(Firma)			

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.	RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione: a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*). b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*).
----- (Luogo e data) Timbro ufficiale	----- (Luogo e data) Timbro ufficiale
----- (Firma del funzionario)	----- (Firma del funzionario) (*) Cancellare la dicitura inutile

NOTE

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Informazione facoltativa.

(3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1
Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere soddisfatta
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi
13. Durata della deroga richiesta: da..... a.....	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni in uno Stato partner dell'EAC:	15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale impiegato/previsto
18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni in uno Stato partner dell'EAC: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altri:	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento di materiali	21. Osservazioni

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato partner dell'EAC che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII del protocollo 1
Paesi in via di sviluppo vicini

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:

l'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia.

ALLEGATO IX del protocollo 1
Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

- Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:

- Aruba,
- Antille olandesi:
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,

- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena, Isola dell'Ascensione, Tristan da Cunha,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano Indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO X del protocollo 1
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si
applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni
dell'articolo 5

Codice SA/NC	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; pastiglie ottenute per compressione]
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

Codice SA/NC	Descrizione
--------------	-------------

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)

Codice SA/NC	Descrizione
--------------	-------------

ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)
---	---

ALLEGATO XI del protocollo 1
Altri Stati ACP

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

- Angola
- Antigua e Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Camerun
- Capo Verde
- Ciad
- Comore
- Isole Cook
- Costa d'Avorio
- Dominica
- Eritrea
- Etiopia
- Figi
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Giamaica
- Gibuti
- Grenada
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea equatoriale
- Guyana
- Haiti
- Kiribati
- Lesotho
- Liberia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Isole Marshall
- Mauritania
- Maurizio
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Palau
- Papua Nuova Guinea
- Repubblica centrafricana
- Repubblica del Congo
- Repubblica democratica del Congo
- Repubblica dominicana
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Isole Salomone
- Somalia
- Stati federati di Micronesia
- Sudan
- Suriname
- Swaziland
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tuvalu
- Vanuatu
- Zambia
- Zimbabwe

ALLEGATO XII del protocollo 1
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt	15179010	Altre preparazioni a base di cacao
04031051	Fruttosio	18062010
04031053	17025000	18062030
04031059	17029010	18062050
04031091	Gomme da masticare (chewing-gum)	18062070
04031093	17041011	18062080
04031099	17041019	18062095
Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	17041091	18063100
	17041099	18063210
04039071	Altri prodotti a base di zuccheri	18063290
04039073		18069011
04039079	17049010	18069019
04039091	17049030	18069031
04039093	17049051	18069039
04039099	17049055	18069050
Paste da spalmare lattiere	17049061	18069060
	17049065	18069070
04052010	17049071	18069090
04052030	17049075	
Ortaggi o legumi	17049081	Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini
07104000	17049099	
07119030	Cacao in polvere	19011000
Sostanze pectiche, pectinati e pectati	18061015	19012000
13022010	18061020	19019011
13022090	18061030	19019019
Altri tipi di margarina	18061090	19019091

19019099	pasticceria o della biscotteria	frutta e di altre parti commestibili di piante
Paste alimentari		
	19051000	20019030
19021100		
	19052010	20019040
19021910		
	19052030	20041091
19021990		
	19052090	20049010
19022091		
	19053111	20052010
19022099		
	19053119	20058000
19023010		
	19053130	20089985
19023090		
	19053191	20089991
19024010		
	19053199	Preparazioni alimentari diverse
19024090		
	19053205	
Tapioca		21011111
	19053211	
19030000		21011119
	19053219	
Preparazioni alimentari		21011292
	19053291	
		21012098
19041010	19053299	
		21013011
19041030	19054010	
		21013019
19041090	19054090	
		21013091
19042010	19059010	
		21013099
19042091	19059020	
		21021010
19042095	19059030	
		21021031
19042099	19059040	
		21021039
19043000	19059045	
		21021090
19049010	19059055	
		21022011
19049080	19059060	
		21032000
Prodotti della panetteria, della	19059090	
		21050010
	Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di	21050091

21050099	22084051	Oli essenziali
21061020	22084099	33019010
21061080	22089091	33019021
21069020	22089099	33019090
21069098	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Miscugli di sostanze odorifere
Acque		33021010
22029091		33021021
22029095	24021000	33021029
22029099	24022010	
Vermut ed altri vini	24022090	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
22051010	24029000	
22051090	Tabacco da fumo e altro	35011050
22059010		35011090
22059090	24031010	35019090
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	24031090	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
	24039100	
	24039910	35051010
	24039990	35051090
22071000	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	35052010
22072000		35052030
		35052050
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	29054300	35052090
	29054411	
	29054419	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni
	29054491	
	29054499	
22084011	29054500	38091010
22084039		

38091030

38091050

38091090

**Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli acidi di
raffinazione**

38231300

38231910

38231930

38231990

**Leganti preparati per
forme o per anime da
fonderia; prodotti
chimici e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse**

38246011

38246019

38246091

38246099

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina	02022090	04022119
	02023010	04022191
01029005	02023050	04022199
01029021	02023090	04022911
01029029	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	04022915
01029041		04022919
01029049		04022991
01029051		04022999
01029059	02061095	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
01029061	02062991	
01029069	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	
01029071		04039011
01029079		04039013
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate		04039019
	02102010	04039031
02011000	02102090	04039033
02012020	02109951	04039039
02012030	02109990	Siero di latte
02012050	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	04041002
02012090		04041004
02013000		04041006
Carni di animali della specie bovina, congelate	04021011	04041012
	04021019	04041014
	04021091	04041016
02021000	04021099	04041026
02022010	04022111	04041028
02022030	04022117	
02022050		

04041032	04069015	06039000
04041034	04069017	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
04041036	04069018	07099060
04041038	04069019	Banane
04049021	04069023	08030019
04049023	04069025	Agrumi
04049029	04069027	08051020
04049081	04069029	08054000
04049083	04069032	08055010
04049089	04069035	Mele, pere e cotogne
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	04069037	08081010
	04069039	08081080
	04069061	08082010
04051011	04069063	08082050
04051019	04069073	Granturco
04051030	04069075	10051090
04051050	04069076	10059000
04051090	04069079	Riso
04052090	04069081	10061021
04059010	04069082	10061023
04059090	04069084	10061025
Formaggi e latticini	04069085	10061027
04062010	Fiori e boccioli di fiori, recisi	10061092
04064010	06031100	10061094
04064050	06031200	10061096
04069001	06031400	10061098
04069013		

10062011	10070090	11081400
10062013	Farine di cereali	11081910
10062015	diversi dal frumento	11081990
10062017	(grano) o dal frumento	11082000
	segalato	
10062092	11022010	Glutine di frumento
10062094	11022090	(grano), anche allo
10062096	11029050	stato secco
		11090000
10062098	Semole, semolini e	Altre preparazioni e
10063021	agglomerati in forma	conservate di carni, di
	di pellets, di cereali	frattaglie o di sangue
10063023	11031310	16025010
10063025	11031390	16029061
10063027	11031950	Zuccheri di canna o di
10063042	11032040	barbabietola e
10063044	11032050	saccarosio
		chimicamente puro,
		allo stato solido
10063046	Cereali altrimenti	17011190
	lavorati	
10063048	11041950	17011290
10063061	11041991	17019100
10063063	11042310	17019910
10063065	11042330	17019990
10063067	11042390	Altri zuccheri
10063092	11042399	17022010
10063094	11043090	17022090
10063096	Amidi e fecole; inulina	17023010
10063098	11081100	17023051
10064000	11081200	17023059
Sorgo da granella	11081300	17023091
10070010		

17023099	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	20085092
17024010		20085094
17024090	20071010	20085099
17026010	20079110	20087061
17026080	20079130	20087069
17026095	20079910	20087071
17029030	20079920	20087079
17029075	20079931	20087092
17029079	20079933	20087098
17029080	20079935	20089251
17029099	20079939	20089259
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	20079955	20089272
	20079957	20089274
	Frutta ed altre parti commestibili di piante	20089276
20021010		20089278
20021090	20083055	20089292
20029011	20083071	20089293
20029019	20083075	20089294
20029031	20084051	20089296
20029039	20084059	20089297
20029091	20084071	20089298
20029099	20084079	Succhi di frutta
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	20084090	20091199
	20085061	20094110
	20085069	20094191
20056000	20085071	20094930
	20085079	20094993

20096110	22041011	22042168
20096190	22041091	22042169
20096911	22042111	22042171
20096919	22042112	22042174
20096951	22042113	22042176
20096959	22042117	22042177
20096971	22042118	22042178
20096979	22042119	22042179
20096990	22042122	22042180
20097110	22042124	22042184
20097191	22042126	22042187
20097199	22042127	22042188
20097911	22042128	22042189
20097919	22042132	22042191
20097930	22042134	22042192
20097991	22042136	22042194
20097993	22042137	22042195
20097999	22042138	22042196
20098071	22042142	22042911
20099049	22042143	22042912
20099071	22042144	22042913
Preparazioni	22042146	22042917
alimentari	22042147	22042918
21069030	22042148	22042942
21069055	22042162	22042943
21069059	22042166	22042944
Vini di uve fresche	22042167	22042946

22042947 23021010

22042948 23021090

22042962 23031011

22042964

22042965

22042971

22042972

22042982

22042983

22042984

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042994

22042995

22042996

**Alcole etilico non
denaturato, con titolo
alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol;
acquaviti, liquori ed
altre bevande
contenenti alcole di
distillazione**

22089091

22089099

**Residui e cascami delle
industrie alimentari**

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

76011000

76012010

76012091

76012099

**Polveri e pagliette di
alluminio**

76031000

76032000

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi	03023210	03026921
03011090	03023290	03026925
03019110	03023310	03026931
03019190	03023390	03026933
03019200	03023410	03026935
03019300	03023490	03026941
03019400	03023510	03026945
03019500	03023590	03026951
03019911	03023610	03026955
03019919	03023910	03026961
03019980	03024000	03026966
Pesci freschi o refrigerati	03025010	03026967
	03025090	03026968
03021110	03026110	03026969
03021120	03026130	03026975
03021180	03026180	03026981
03021200	03026200	03026985
03021900	03026300	03026986
03022110	03026400	03026991
03022130	03026520	03026992
03022190	03026550	03026994
03022200	03026590	03026995
03022300	03026600	03026999
03022910	03026700	03027000
03022990	03026800	Pesci congelati
03023110	03026911	03031100
03023190	03026919	03031900

03032110	03034390	03037300
03032120	03034411	03037430
03032180	03034413	03037490
03032200	03034419	03037520
03032900	03034490	03037550
03033110	03034511	03037590
03033130	03034513	03037600
03033190	03034519	03037700
03033200	03034590	03037811
03033300	03034611	03037812
03033910	03034619	03037813
03033930	03034690	03037819
03033970	03034931	03037890
03034111	03034613	03037911
03034113	03034933	03037919
03034119	03034939	03037921
03034190	03034980	03037923
03034212	03035100	03037929
03034218	03035210	03037931
03034232	03035230	03037935
03034238	03035290	03037937
03034252	03036100	03037941
03034258	03036200	03037945
03034290	03037110	03037951
03034311	03037130	03037955
03034313	03037180	03037958
03034319	03037200	03037965

03037971	03042913	03049041
03037975	03042915	03049057
03037981	03042917	03049059
03037983	03042919	03049097
03037985	03042921	03049100
03037988	03042929	03049200
03037991	03042931	03049921
03037992	03042933	03049923
03037993	03042935	03049931
03037994	03042939	03049933
03037998	03042941	03049951
03038010	03042943	03049955
03038090	03042945	03049961
Filetti di pesci ed altra	03042951	03049975
carne di pesci	03042953	03049999
03041110	03042955	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
03041190	03042959	
03041913	03042961	03051000
03041915	03042969	03052000
03041917	03042971	03053011
03041919	03042973	03053019
03041931	03042983	03053030
03041933	03042991	03053050
03041935	03042979	03053090
03041991	03042999	03054100
03041997	03049031	03054200
03042100	03049039	03054910

03054920	03061350	03073110
03054930	03061380	03073190
03054945	03061410	03073910
03054950	03061430	03073990
03054980	03061490	03074110
03055110	03061910	03074191
03055190	03061930	03074199
03055911	03061990	03074901
03055919	03062100	03074911
03055930	03062210	03074918
03055950	03062291	03074931
03055970	03062299	03074933
03055980	03062310	03074935
03056100	03062331	03074938
03056200	03062339	03074951
03056300	03062390	03074959
03056910	03062430	03074971
03056930	03062480	03074991
03056950	03062910	03074999
03056980	03062930	03075100
Crostacei	03062990	03075910
03061110	Molluschi ed altri	03075990
03061190	invertebrati acquatici	03079100
03061210	03071090	03079911
03061290	03072100	03079913
03061310	03072910	03079915
03061330	03072990	03079918

03079990	16041995
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei	16041998
	16042005
16041100	16042010
16041210	16042030
	16042040
16041291	16042050
16041299	16042070
16041311	16042090
16041319	16043010
16041390	16043090
16041411	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
16041416	
16041418	
16041490	16051000
16041511	16052010
16041519	16052091
16041590	16052099
16041600	16053010
16041910	16053090
16041931	16054000
16041939	16059011
16041950	16059019
16041991	16059030
16041992	16059090
16041993	Paste alimentari farcite
16041994	19022010

ALLEGATO XIII del protocollo 1
Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a
partire dal 31 dicembre 2009

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

01011090

01019030

Animali vivi della specie suina

01039110

01039211

01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030

01041080

01042090

Volatili vivi

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059400

01059910

01059920

01059930

01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110

02031211

02031219
02031911
02031913
02031915
02031955
02031959
02032110
02032211
02032219
02032911
02032913
02032915
02032955
02032959
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
02041000
02042100
02042210
02042230
02042250
02042290
02042300
02043000
02044100
02044210
02044230
02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Carni e frattaglie commestibili di volatili

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370
02071399
02071410
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
02071499
02072410
02072490
02072510
02072590
02072610
02072620
02072630
02072640
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072740

02072750
02072760
02072770
02072780
02072799
02073211
02073215
02073219
02073251
02073259
02073290
02073311
02073319
02073351
02073359
02073390
02073511
02073515
02073521
02073523
02073525
02073531
02073541
02073551
02073553
02073561
02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Grassi

02090011

02090019

02090030

02090090

Carni e frattaglie commestibili

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101950

02101960

02101970

02101981

02101989

02101990

02109100

02109200

02109300

02109921

02109929

02109931

02109939

02109941

02109949

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Latte e crema di latte, concentrati

04029111

04029119

04029131

04029139

04029151

04029159

04029191

04029199

04029911

04029919

04029931

04029939

04029991

04029999

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Siero di latte

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Formaggi e latticini

04061020

04061080

04062090

04063010

04063031

04063039

04063090

04064090

04069021

04069050

04069069

04069078

04069086

04069087

04069088

04069093

04069099

Uova di volatili

04070011

04070019

04070030

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Miele naturale

04090000

Fiori e boccioli di fiori, recisi

06031300

06031910

06031990

Patate

07019050

07020000

07031011

07031019

07031090

07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

07041000

07042000

07049010

07049090

Lattughe e cicorie

07051100

07051900

07052100

07052900

Radici commestibili

07061000

07069010

07069030

07069090

Cetrioli e cetriolini

07070005

07070090

Legumi da granella

07081000

07082000

07089000

Altri ortaggi

07092000

07093000

07094000

07095100

07095930

07095990

07096010

07097000

07099010

07099020

07099039

07099040

07099050

07099070

07099080

07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07108095

07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112090

07114000

07115100

07115900

07119050

07119070

07119080

07119090

Ortaggi o legumi secchi

07122000

07123100

07123200

07123300

07123900

07129019

07129030

07129050

07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi

07141010

07141091

07141099

07142090

07149011

07149019

Frutta a guscio, fresche o secche

08021190

08024000

Banane

08030011

08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

08042010

08042090

08043000

Agrumi, freschi o secchi

08051080

08052010

08052030

08052050

08052070

08052090

08055090

08059000

Uve, fresche o secche

08061010

08061090

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

08071100

08071900

Cotogne

08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche

08091000

08092005

08092095

08093010

08093090

08094005

Altre frutta fresche

08101000

08102090

08104090

08105000

08106000

08109050

08109060

08109070

08109095

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

08111011

08111019

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

08121000

08129010

08129020

08129070

08129098

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio

08132000

08134010

08135019

08135091

08135099

Pepe

09042010

Frumento (grano) e frumento segalato

10011000

10019010

10019091

10019099

Segala

10020000

Orzo

10030010

10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000

10082000

10089010

10089090

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011

11010015

11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000

11029010

11029030

11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

11031110

11031190

11031910

11031930

11031940

11031990

11032010

11032020

11032030

11032060

11032090

Cereali altrimenti lavorati

11041210

11041290

11041910

11041930

11041961

11041969

11041999

11042220

11042230

11042250

11042290

11042298

11042901

11042903

11042905

11042907

11042909

11042911

11042918

11042930

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

11051000

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000

11062010

11062090

11063010

11063090

Malto, anche torrefatto

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Altri prodotti vegetali

12129120

12129180

Grassi di maiale

15010019

15043010

Soia

15071090

15079090

Olio d'oliva e sue frazioni

15091010

15091090

15099000

15100010

Altri oli e loro frazioni

15100090

Girasole

15121191

15121199

15121990

15122190

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

15141190

15141990

15149190

15149990

Degras, residui

15220031

15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

16010091

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16021000

16022011

16022019

16022090

16023111

16023119

16023130

16023190

16023211

16023219

16023230

16023290

16023921

16023929

16023940

16023980

16024110

16024190

16024210

16024290

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029031

16029041

16029051

16029069

16029072

16029074

16029076

16029078

16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio chimicamente puro

17021100

17021900

Paste alimentari

19022030

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante

20011000

20019050

20019065

20019093

20019099

Funghi e tartufi

20031020

20031030

20032000

20039000

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite

20060031

20060035

20060038

20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091

20071099

20079190

20079991

20079993

20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20081194

20081198

20081919

20081995

20081999

20082011

20082031

20082051

20082059

20082071

20082079

20082090

20083011

20083019

20083031

20083039

20083051

20083059

20083079

20083090
20084011
20084019
20084021
20084029
20084031
20084039
20085011
20085019
20085031
20085039
20085051
20085059
20086011
20086019
20086031
20086039
20086050
20086060
20086070
20086090
20087011
20087019
20087031
20087039
20087051
20087059

20088011
20088019
20088031
20088039
20088050
20088070
20088090
20089216
20089218
20089921
20089923
20089924
20089928
20089931
20089934
20089936
20089937
20089943
20089945
20089946
20089949
20089961
20089962
20089967
20089972
20089978
20089999

Succhi di frutta

20091111

20091119

20091191

20091911

20091919

20091991

20091998

20092100

20092911

20092919

20092991

20092999

20093111

20093119

20093151

20093159

20093191

20093199

20093911

20093919

20093931

20093939

20093951

20093955

20093959

20093991

20093995
20093999
20094199
20094911
20094919
20094991
20094999
20095010
20095090
20098011
20098019
20098034
20098035
20098050
20098061
20098063
20098073
20098079
20098085
20098086
20098097
20098099
20099011
20099019
20099021
20099029
20099031

20099039

20099041

20099051

20099059

20099073

20099079

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

Altre preparazioni alimentari

21069051

Vini di uve fresche

22041019

22041099

22042110

22042182

22042183

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092

22043094

22043096

22043098

Altre bevande fermentate

22060010

Crusche, staccature ed altri residui dell'industria alimentare

23023010

23023090

23024010

23024090

Panelli e altri residui solidi

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

DICHIARAZIONE COMUNE
riguardante il Principato di Andorra

1. Gli Stati partner dell'EAC accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
riguardante la Repubblica di San Marino

1. Gli Stati partner dell'EAC accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.